

Bonifica dei siti orfani: arriva la guida con le istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH

Alfonsina Capone

I siti orfani sono spesso contaminati da materiali pericolosi, quindi richiedono interventi di bonifica che vengono supervisionati dal Ministero dell'Ambiente. In particolare, il DM MASE del 04/08/2022 stabilisce che i progetti di riqualificazione devono rispettare il principio DNSH per garantire che non causino danni significativi agli obiettivi ambientali. Le recenti Istruzioni Operative del MASE forniscono linee guida per gli attuatori, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze supporta la verifica del rispetto dei requisiti DNSH attraverso strumenti operativi.

La gestione dei siti orfani e il principio DNSH

Con il termine "siti orfani" si intende quei terreni o proprietà in stato di abbandono o deterioramento che, a seguito del loro sfruttamento, giacciono attualmente senza che i responsabili abbiano più l'obbligo di gestirli o mantenerli. Questi siti possono rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute pubblica, poiché spesso contengono materiali pericolosi o sono contaminati da sostanze chimiche, metalli pesanti o altri agenti nocivi. La gestione di questi siti orfani è fondamentale infatti il Ministero dell'Ambiente e altre agenzie competenti gestiscono e supervisionano le attività di bonifica.

Secondo il **DM MASE del 04/08/2022**, riguardante il "Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani" i progetti finanziati devono rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" (**DNSH**) come stabilito **dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852**.

Ma che cosa si intende per DNSH?

Il principio DNSH (Do No Significant Harm) ossia per l'appunto proprio il principio di "Non arrecare danni significativi", è uno dei criteri fondamentali del Regolamento UE 2020/852, noto anche come **Regolamento sulla Tassonomia**, che stabilisce quali siano i criteri per determinare se un'attività economica può essere considerata ambientalmente sostenibile.

A tal proposito il **Regolamento (UE) 2021/241** stabilisce che le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) devono rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH).

Il principio DNSH si applica in particolare alle attività economiche che sono considerate come sostenibili dal punto di vista ambientale, in pratica, un'azienda o attività economica che intenda essere considerata "sostenibile" non deve solo soddisfare uno degli obiettivi ambientali, ma deve anche evitare di causare danni significativi ad altri obiettivi.

Il principio DNSH: guida operativa

Il Mase ha pubblicato il 14/02/25 **le Istruzioni Operative per il rispetto del principio DNSH**, che offrono indicazioni operative per aiutare i Soggetti attuatori e i Soggetti attuatori esterni (ossia le entità responsabili della progettazione, attuazione e monitoraggio delle politiche o degli interventi finanziati da fondi europei) a identificare gli adempimenti necessari a dimostrare che gli interventi realizzati non danneggiano gli obiettivi ambientali stabiliti dall'art. 17 del Reg. UE 2020/852. Vengono inoltre indicati i documenti da presentare prima e dopo l'intervento. Il principio DNSH è stato generato per garantire che gli investimenti non compromettano le risorse naturali, favorendo così uno sviluppo sostenibile. Infatti il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241), prevede che solo le misure che rispettano il principio DNSH possano essere finanziate nell'ambito dei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza. Questo principio è stato introdotto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, conosciuto come "Regolamento Tassonomia". Il principio DNSH ha l'obiettivo di valutare se un investimento possa arrecare danno a sei obiettivi ambientali fondamentali, delineati negli **accordi di Parigi** e parte del **Green Deal europeo**.

Tali obiettivi includono:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici, un'attività economica non deve comportare emissioni significative di gas serra;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici, dove l'attività non deve esacerbare gli effetti negativi del clima attuale o futuro su persone, natura o beni.
- l'uso sostenibile delle risorse idriche e marine, in tal caso le attività economiche devono preservare il buono stato dei corpi idrici e non deteriorare la loro qualità;
- l'economia circolare, perché non devono esserci inefficienze significative nell'uso di materiali recuperati, né un incremento di rifiuti o il loro smaltimento dannoso per l'ambiente.
- la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, in tal caso le attività non devono aumentare le emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- la protezione della biodiversità e degli ecosistemi, per le quali le attività economiche devono preservare la resilienza degli ecosistemi e non compromettere la loro buona condizione.

Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha contribuito attivamente al supporto degli enti nella raccolta di informazioni e nella verifica del rispetto dei requisiti DNSH attraverso l'elaborazione della **guida operativa, approvata con la Circolare MEF-RGS n. 32/2021** e successivamente aggiornata con le **Circolari n. 33/2022 e n. 22 del 14 maggio 2024**, che comprende:

- la mappatura delle misure PNRR, dove ogni misura è associata a schede tecniche DNSH pertinenti, specificando il regime applicabile in relazione agli obiettivi climatici. Il "*Regime 1*" richiede un contributo sostanziale al clima, mentre il "*Regime 2*" stabilisce criteri minimi per rispettare i sei obiettivi ambientali;
- le schede tecniche DNSH, in tal caso ogni settore di intervento ha una scheda tecnica che sintetizza i requisiti tassonomici e gli elementi di verifica necessari;
- la Check-list di verifica, dove per ogni scheda tecnica DNSH sono disponibili checklist con gli elementi di verifica richiesti;
- gli appendici dedicati ai criteri generali DNSH per l'adattamento ai cambiamenti climatici e alla correlazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) con il principio DNSH.

Concludendo, il principio DNSH assicura che gli investimenti finanziati non siano solo mirati a stimolare la crescita economica, ma abbiano di fatto un'applicazione responsabile, senza che la stessa comprometta

l'ambiente. L'adozione e l'applicazione di questo principio, attraverso strumenti come la Guida Operativa del MEF, sono essenziali per garantire un giusto equilibrio tra sviluppo economico e tutela dell'ecosistema.